|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Materiale Elettrico |
| Sottocategoria prodotto | Apparecchi di illuminazione mobili da interno |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | Lampada mobile per uso generale, per interni, alimentata con cavo e spina. L’aggettivo “mobile” riguarda (indipendentemente dal peso o l’ingombro della lampada) il fatto che l’uso dell’apparecchio avviene senza la necessità di fissaggio di elementi a: pareti, pavimento o soffitto |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.*  *E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.* |
| CONTROLLI VISIVI  chi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE 2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo) 3. l’indicazione estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo) 4. dati di targa obbligatori 5. istruzioni in lingua italiana |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CE    La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.  Poiché la norma impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto sostituibile da quella apposta sull’imballaggio solo nel caso in cui sul prodotto risulti impossibile tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile, **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO  La norma impone che su ogni prodotto sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’ individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE  Il fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza del prodotto e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.  Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.  Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  DATI DI TARGA OBBLIGATORI  La norma deriva la presunzione della conformità agli obiettivi di sicurezza di un prodotto elettrico, dalla conformità dello stesso alle norme armonizzate ad esso applicabili. Nel caso degli apparecchi di illuminazione mobili ad uso interno la normativa tecnica armonizzata impone l’indicazione sul prodotto:   1. della tensione di alimentazione, espressa in volt (V); 2. della potenza massima assorbita, espressa in watt (W) 3. della classe di isolamento II (simbolo ) ove la spina non sia dotata di contatto a terra (terzo piedino o contatto laterale)   I suddetti dati di targa si trovano collocati sul prodotto, in forma visibile, alternativamente su: basamento del prodotto, interruttore posto lungo il cavo di alimentazione, presa di alimentazione.  Se l’apparecchio è dotato di sorgenti luminose sostituibili (lampadina), in prossimità del punto di montaggio della sorgente luminosa, in maniera visibile a chi opera la sostituzione, deve essere presente l’indicazione della massima potenza nominale assorbita dalla fonte luminosa.  Solitamente questi dati sono riportati anche in confezione, ma poiché l’obbligo è che siano presenti sul prodotto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEI DATI DI TARGA DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA  La norma impone che ogni prodotto elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE** |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTI  Quando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o carichi eccessivi applicati ai prodotti elettrici ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essa richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile dipenda da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE**  CONTROLLI VISIVI ULTERIORI  Sulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni apparecchio di illuminazione che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.  Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:   1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: il materiale elettrico deve presentare le caratteristiche meccaniche necessarie a non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, è pertanto da rilevare come non conforme la presenza di parti acuminate o taglienti dovute a difetti di stampaggio o assemblaggio; o la possibilità che in base al materiale usato e alla sua destinazione d’uso sollecitazioni meccaniche applicate al materiale elettrico facilmente ne determinino l’insorgenza 2. RAGIONEVOLE QUALITÀ DELLA SICUREZZA ELETTRICA: la presenza di fili o connessioni elettriche scoperte, l’eccessiva sottigliezza dei cavi elettrici, la presenza di spine elettriche non standard, la presenza di bordi affilati o appuntiti in prossimità del cavo elettrico, la presenza di isolamenti in plastica sottile o con strani odori, sono indice di scarsa sicurezza e conseguentemente non conformità 3. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:   V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gif  SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E TRE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO  ETICHETTATURA ENERGETICA DELLE SORGENTI LUMINOSE  Il Regolamento delegato 2019/2015 definisce “prodotto contenitore” gli apparecchi di illuminazione in cui la sorgente luminosa (leggasi lampada) possa essere separata ai fini di ispezione e sostituzione. In questo caso potendo essere venduti senza sorgente luminosa non necessitano di etichettatura energetica (in quanto l’efficienza energetica è legata alla fonte luminosa impiegata e non al prodotto contenitore) ma l’assenza della sorgente luminosa deve essere riportata sulla confezione.    Nel caso in cui invece la sorgente luminosa non possa essere separata dal resto del prodotto, l’apparecchio di illuminazione nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa e in quanto tale deve riportare sull’imballaggio l’etichettatura relativa l’efficienza energetica. Obbligo del distributore è verificare che l’etichetta presente sia conforme alle rappresentazioni grafiche precedenti, delle quali quella monocromatica è accettabile solo se il resto della grafica dell’imballo è anch’esso monocromatico:  Ove l’etichetta sull’efficienza energetica si trovi su altra superfice dell’imballo diversa dal lato della confezione destinato ad essere esposto al pubblico, su quest’ultimo dovrà essere presente una freccia contenente la classe energetica corrispondente alla fonte luminosa: |
| Fac-simile di etichetta  esempio di etichetta riportante il contenuto minimo informativo previsto dalla norma |  |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | * **2014/35/UE** (Direttiva Bassa Tensione) * **2014/30/UE** (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica) * **2011/65/UE** (restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE) * **Reg. Delegato UE 2019/2015** (etichettatura energetica delle sorgenti luminose) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86** (Bassa Tensione)  **Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80** (Compatibilità Elettromagnetica)  **Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 27** (restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE)  **Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n.104** (etichettatura energetica) |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | * **EN 60598-1**: “*Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove*” * **EN 60598-2-4**: “*Parte 2-4: Prescrizioni particolari – Apparecchi di illuminazione mobili di uso generale*” * **EN 55015**:- “*Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo delle apparecchiature elettriche di illuminazione e apparecchiature similari*”(1) * **EN 61000-3-2**: “*Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente in ingresso <= 16 A)”* (1) * **EN 61000-3-3**: “*Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle variazioni di tensioni, delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <=16 A per fase e non soggette ad allacciamento su condizione*” (1) * **EN 61547**: “*Apparecchiature per illuminazione generale - Prescrizioni di immunità EMC*” (1)   **(1)**: La compatibilità elettromagnetica (EMC) non si applica agli apparecchi con lampade ad incandescenza senza dispositivi elettronici (ad esempio trasformatori o dimmer) |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 86/2016 i distributori prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato assicurano che esso:   1. rechi la marcatura CE 2. sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 3. rechi gli estremi del fabbricante 4. rechi gli estremi dell’importatore (se applicabile) 5. rechi un codice identificativo   il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **500 €** a **5.000 €** (Art.14.7 D.Lgs 86/2016).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti per i quali ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità, o effettua la messa a disposizione in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **50 €** a **150 € per ogni singolo pezzo** e, in ogni caso, **non inferiore a 800 €** e **non superiore a 5.000 €** (Art.14.6 D.Lgs 86/2016)  Infine, il distributore che espone prodotti privi dell’etichetta energetica obbligatoria è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **1000 €** a **10.000 €** (Art.13.d D.Lgs 104/2012); mentre il distributore che espone prodotti con etichetta energetica obbligatoria ma non visibile o non leggibile oppure, prodotti con marchi, iscrizioni o simboli tali da indurre in errore o ingenerare confusione, in relazione ai consumi energetici, negli utilizzatori finali, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **500 €** a **5.000 €** (Art.13.e D.Lgs 104/2012)  **NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del D. Lgs 86/2016, nel caso in cui immetta sul mercato il materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |